

DIVIETO DI ACQUISTO DI AUTOVETTURE DA PARTE DELLA PA



L'art.1, comma 143, della legge 228/2012 così prevede: 'Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche...non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. ... '.

Il successivo comma 144 ammette una serie di deroghe, tra le quali quella di seguito evidenziata: 'Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati ...per i servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica...'.

A tale proposito, la Corte dei conti – a commento non delle presenti disposizioni, ma dell'art. 6, comma 14, del d.l. 78/2010 (la ratio perseguita dalle due norme di contenimento delle spese però è la stessa ed anche la locuzione usata 'servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica') – si è espressa nel senso che il divieto non si applica in relazione ai veicoli della polizia locale, nella misura in cui, in sede di programmazione della spesa, tali autovetture siano adibite a supporto esclusivo dei servizi istituzionali di ordine e sicurezza pubblica. Questo in sintesi il parere 9923 del 1° aprile 2014 fornito dalla Regione FVG – Servizio di consulenza agli EELL ad una richiesta di chiarimenti posta da un ente che chiede se il divieto di acquistare autovetture posto dall'art. 1, comma 143, della legge 228/2012 si applichi anche nel caso di autovetture ad uso della polizia locale; nel caso di specie, tra l'altro, si andrebbe a sostituire un autoveicolo di un

certo numero di anni.
[parere regione friuli](#)